

IL CALCOLO DELLA PENSIONE NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il lavoratore dipendente **accantona, anno per anno, il 33% del suo reddito imponibile**, (il lavoratore autonomo il 20%) che viene rivalutato in base a un tasso di capitalizzazione legato alla dinamica quinquennale del PIL. Alla data del pensionamento, all'ammontare complessivo degli accantonamenti (cosiddetto montante contributivo) si applica un coefficiente di trasformazione che varia col variare dell'età e determina l'importo annuo lordo della pensione. La retribuzione imponibile non può comunque eccedere l'importo dei **massimali** (per il 2009 €91.597,00) stabiliti dall'art. 2 comma 18 della Legge n. 335/1995.

Esempio di calcolo: Assicurato dal 1.3.1996, nato il 12.12.1946 e vuole al 1.1.2004 conseguire la pensione contributiva, avendo compiuto l'età minima, 57 anni.

Anno	Base imponibile	Aliquota com.	Accantonamento annuo	Montante fine anno prec.	Tasso capit.	montante a. p. riv.	montante fine anno
1996	€ 16.500,00	33,00%	5.445,00	-	1,062054	-	5.445,00
1997	€ 18.500,00	33,00%	6.105,00	5.445,00	1,055871	5.749,22	11.854,22
1998	€ 18.500,00	33,00%	6.105,00	11.854,22	1,053597	12.489,57	18.594,57
1999	€ 19.000,00	33,00%	6.270,00	18.594,57	1,056593	19.646,89	25.916,89
2000	€ 22.000,00	33,00%	7.260,00	25.916,89	1,051781	27.258,89	34.518,89
2001	€ 22.100,00	33,00%	7.293,00	34.518,89	1,047781	36.168,24	43.461,24
2002	€ 23.000,00	33,00%	7.590,00	43.461,24	1,043698	45.360,41	52.950,41
2003	€ 22.500,00	33,00%	7.425,00	52.950,41	1,041614	55.153,89	62.578,89

Montante individuale maturato al 31.12.2003: **€62.578,89**

Procedura di calcolo:

- 1) Nell'**anno di riferimento** si prende la **base imponibile** (determinata dalla somma delle competenze + altre competenze ed eventuali integrazioni figurative come da CUD) e si moltiplica per l'**aliquota di computo**, pari al 33%, ottenendo in questo modo l'**accantonamento annuo**, che va a sommarsi con gli accantonamenti degli anni successivi.
- 2) Prima di sommare l'accantonamento dell'anno corrente, occorre rivalutare l'accantonamento dell'anno precedente per il **tasso di capitalizzazione** ed ottenere il **montante dell'anno precedente rivalutato**, che aggiunto all'**accantonamento annuo**, consegna il **montante di fine anno**.
- 3) Concluso il percorso lavorativo, si raggiungerà il montante contributivo totale, che nell'esempio è di €62.578,89. Avendo appena 57 anni, dovremo applicare il coefficiente di trasformazione minimo, pari al 4,720% ed ottenere un importo lordo annuo della pensione pari a €2.953,72 (€ 227,20 mensili), che risulta essere nettamente al di sotto l'1,2 dell'assegno sociale (€490,86 per il 2009). Di conseguenza il nostro assicurato potrebbe ottenere la pensione solo qualora si trattasse di pensione supplementare. Altrimenti dovrebbe continuare a lavorare finché non matura l'importo maggiore del 20% dell'assegno sociale, oppure attendere il compimento del 65° anno di età e conseguire la pensione a calcolo, di qualsiasi importo essa sia.

Al montante contributivo il **coefficiente di trasformazione**, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:

Età	Coefficiente di trasformazione			
	Fino al 2009	dal 2010	differenza	dal 2013 al 2015
57	4,720%	4,419%	-6,38%	4,304%
58	4,860%	4,538%	-6,63%	4,416%
59	5,006%	4,664%	-6,83%	4,535%
60	5,163%	4,798%	-7,07%	4,661%
61	5,334%	4,940%	-7,39%	4,796%
62	5,514%	5,093%	-7,64%	4,940%
63	5,706%	5,257%	-7,87%	5,094%
64	5,911%	5,432%	-8,10%	5,259%
65	6,136%	5,620%	-8,41%	5,435%
66				5,624%
67				5,826%
68				6,046%
69				6,283%
70				6,541%

Come si vede è la prima volta che i coefficienti incamerano un'età pensionabile sopra i 65 anni. Vedi anche a pagine D 1-4.

Questo nostro lavoratore se, invece di aver chiesto la pensione dal 1-1-2004, avesse compiuto i 57 anni a novembre 2009 e chiedesse la liquidazione della pensione dal 1-1-2010, per effetto della diminuzione dei coefficienti di trasformazione, avrebbe ottenuto una pensione lorda di €2.765,36 (€12,72 mensili).

ATTENZIONE: Se il lavoratore raggiunge i 40 anni di contribuzione, il coefficiente da applicare al suo montante è quello relativo ai 57 anni, a prescindere dall'età anagrafica di pensionamento !!!

ATTENZIONE: nel sistema contributivo non è prevista l'integrazione al trattamento minimo !!!